



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

**Verbale di deliberazione della
Giunta Comunale
Seduta del 2 settembre 2014 n. 165**

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. PROPOSTA DI CONFERMA
ALIQUOTA PER L'ANNO 2014.**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **2** del mese di **settembre** alle ore **11,30** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'Ottavio.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. Michele BOMBA
2. Sig.ra Lea RADICO
3. Sig. Roberto SERAFINI

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RAMMENTATE le disposizioni del Decreto Legislativo n. 360 del 28 settembre 1998, il quale ha istituito e disciplinato l'addizionale comunale all'IRPEF;

RICHIAMATE le disposizioni del comma 142 della legge n. 296 del 27.12.2006, il quale, nel modificare l'articolo 1 del citato d.lgs. n. 360/1998, ha sostituito il comma 3 dello stesso articolo, stabilendo che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1197 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale in argomento, con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002. La variazione dell'aliquota di compartecipazione della predetta addizionale non può eccedere, complessivamente 0,8 punti percentuali;

RICHIAMATE, altresì, le disposizioni recate dal comma 14, lett. a), dell'art. 13 del d.l. n. 201/2011, il quale ha disposto l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dell'articolo 1 del d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 (con la sola eccezione del comma 4, che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano): tale ultima disposizione prevedeva la sospensione del potere di regioni ed enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato, dalla data di entrata in vigore del decreto n. 93 medesimo e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità;

VISTO quindi, che il quadro normativo sopra sinteticamente ricordato ha, di fatto, ripristinato la facoltà di incremento dei tributi comunali;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 167 del 13.08.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si deliberava di confermare l'aliquota dell' addizionale comunale all'IRPEF nel Comune di Ortona per l'anno 2013 in misura pari allo 0,6%;

VISTO l'articolo 151 del d.lgs.n. 267/2000, secondo cui i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 che nel sostituire il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000 ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del d.lgs. n.360/98, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013, il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014;

VISTO, altresì, il Decreto del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

VISTO il successivo decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale il termine medesimo è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014;

VISTO, infine, il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23.07.2014), con il quale il menzionato termine è stato da ultimo prorogato al 30 settembre 2014;

VISTO l'articolo 42, comma II, lettera f), del d.lgs. n. 267/2000, secondo cui è di competenza del Consiglio Comunale l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

VISTO pertanto che la determinazione delle aliquote dei tributi risulta di competenza della Giunta Comunale, in virtù della competenza residuale stabilita dall'articolo 48, comma II, del citato d.lgs. n. 267/2000;

PRECISATO peraltro, nel caso di specie, che la determinazione della misura dell'addizionale, essendo di natura regolamentare, resta sempre di competenza del Consiglio comunale, come confermato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota 12/03/2007, prot. 938/2007/DPF/UFF;

RITENUTO, in relazione alle risultanze della complessiva manovra di bilancio dell'Ente, come da deliberazioni in data odierna, e alle connesse determinazioni in termini di previsioni di entrata corrente, di dover confermare, per l'esercizio finanziario 2014, la misura dell'addizionale di che trattasi in misura pari allo 0,6%;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ACQUISITI i pareri favorevoli del Dirigente del Settore servizi finanziari e risorse umane, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed i., sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di stabilire, per l'esercizio finanziario 2014 ai soli fini della formazione del progetto di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, e ferma restando la competenza del Consiglio Comunale al riguardo, in applicazione delle disposizioni recate in premessa, la misura dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui alle norme del d.lgs. n. 360/98 e della legge n. 342/2000, in misura pari allo 0,60 (zero virgola sei per cento);
2. Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.e s.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **V. d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **R. SERAFINI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 5 settembre 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 5 settembre 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**